

**Sentenza:** 22 marzo 2022, n. 124

**Materia:** bilancio e contabilità pubblica

**Parametri invocati:** art. 81 Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 1 della legge della Regione Calabria 07/07/2021, n. 17 «*Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)*».

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

**Sintesi:**

Su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della disposizione in epigrafe indicata che introduce una modifica alla l.r. Calabria n. 24/2013.

Detta legge prevede un articolato intervento finalizzato, da un lato, a riordinare e semplificare il sistema degli enti e organismi pubblici della Regione Calabria, diversi da quelli afferenti al settore sanitario e, dall'altro, a ridurre gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale (art. 1, comma 3), destinando i risparmi di spesa al raggiungimento degli obiettivi fissati dal d.l. n. 95 del 2012, come convertito (art. 24).

L'intervento di modifica oggetto di censura riguarda il comma 2 dell'art. 3 che, nel testo originario, stabiliva che al commissario straordinario (non individuato tra dirigenti interni della Regione Calabria), nominato per l'ente risultante dall'accorpamento, spettasse un compenso non superiore al «trattamento tabellare» dei dirigenti di settore della Giunta regionale; la norma viene modificata sostituendo il termine «tabellare» con il termine «economico».

Il ricorrente Governo censura la modifica in ragione dei maggiori oneri derivanti a carico dei bilanci degli enti conseguenti agli accorpamenti: infatti la stessa consente di attribuire al commissario straordinario un compenso di importo massimo pari al complessivo trattamento economico dei dirigenti regionali di settore, compenso che è più elevato di quello avente a riferimento la voce stipendiale costituita dal solo trattamento tabellare.

Da qui l'asserita violazione dell'art. 81 Cost. poiché non sono quantificati gli oneri derivanti dalla maggiore entità del compenso attribuibile al commissario straordinario, né è prevista per essi alcuna copertura finanziaria.

La Corte ritiene fondata l'impugnazione, risultando evidente che la modifica introdotta consente di incrementare in maniera anche rilevante – rispetto alla formulazione originaria - il compenso previsto per il Commissario, dato che il trattamento economico dei dirigenti si compone, in base alle previsioni contrattuali, di una pluralità di voci ulteriori rispetto allo stipendio tabellare e precisamente: retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ove spettante (cfr. art. 53 del CCNL del personale dell'area delle funzioni locali, stipulato il 17 dicembre 2020 per il triennio 2016-2018 –vigente in attesa del rinnovo contrattuale per il triennio successivo).

Anche se la disposizione, come novellata, individua solo il limite massimo del trattamento attribuibile, essa rende comunque possibile il superamento dell'originario parametro costituito dal trattamento tabellare, così da determinare un incremento della relativa spesa posta a carico dell'ente

conseguente all'accorpamento. Come costantemente ribadito dalla Corte, la previsione, da parte di una legge regionale, della clausola di neutralità finanziaria non esclude ex se la violazione del parametro costituzionale evocato (ex plurimis, sentenze n. 163 del 2020 e n. 227 del 2019).

Emerge, quindi nel caso di specie, con chiarezza il contrasto della disposizione impugnata con l'articolo 81, comma 3 Cost. e la violazione dell'obbligo per ogni legge comportante maggiori oneri di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte.

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale.